

ATTO COSTITUTIVO

dell'Associazione di Promozione Sociale:

“Amici di don Carlo Aps”

Oggi, 26 febbraio 2020, a Sassuolo (MO) presso la sede di Via del Gelso 9,

i sottoscritti:

Meglioli Luigi, nato a Sassuolo (MO) il 27-11-1961, residente a Sassuolo (MO), V.le Cimarosa 9, Codice fiscale: MGLLGU61S27I462T

Bonilauri Maria Paola, nata a Modena il 04-05-1955, residente a Fiorano Modenese (MO), Via Guinizelli 1, Codice Fiscale BNL MPL 55E44F257L

Pincelli Vittorio, nato a Frassinoro (MO) il 03-08-1943, residente a Sassuolo (MO), V.le Roma 21, Codice Fiscale: PNCVTR43M03D783P

Gandini Marinella, nata a Sassuolo (MO), il 11-03-1962, residente a Prignano sulla Secchia (MO), Via della Pace n. 65, Codice Fiscale: GNDMNL62C51I462D

Meglioli Giuliano, nato a Castellarano (RE) il 22-11-1951, residente a Castellarano (RE), Via Viappiani n.18. Codice fiscale MGLGLN51S22C141M

Lamecchi Agnese, nata a Toano (RE) il 21-01-1959, residente a Serramazzoni (MO), Via Castello 57, Codice Fiscale: LMCGNS59A61L184S

Bonilauri Sandra, nata a Sassuolo (MO), il 09-12-1961, residente a Sassuolo (MO), V.le Sassari 22, Codice Fiscale: BNLS DR61T49I462M

Rivoli Maurizio, nato a Sassuolo (MO) il 04-12-1963, residente a Sassuolo (MO), Via Del Gelso 9, Codice Fiscale: RVL MRZ63T04I462R

Battani Emilio Angelo, nato a Frassinoro (MO) il 18-04-1948, residente a

Castelnuovo Rangone (MO) in Via Pirandello n.57

Pagliani Claudia, Nata a Fiorano Modenese (MO) il 16-09-1962, residente

a Formigine (MO) in Via don Sante Montorsi 9, Codice Fiscale:

PGLCLD62P56D607T

Gazzotti Afro, Nato a Reggio Emilia il 28-11-61, residente a Sassuolo

(MO), via Del Gelso 9, Codice Fiscale: GZZFRA61S28H223Q

Ghittoni Annarita, nata a Modena il 28-07-1961, residente a Sassuolo

(MO), viale Cimarosa 9, Codice Fiscale: GHTNRT61L68F257X

Ghittoni Giovanna, nata a Modena il 30-12-1963, residente a Sassuolo

(MO), Via Del Gelso 9, Codice Fiscale: GHTGNN63T70F257R

Franceschini Fabrizio, nato a Sassuolo (MO) il 27-02-1961, residente a

Sassuolo (MO), Via Corelli 26, Codice Fiscale: FRNFRZ61B27I462V

Vacondio Aurelia Cristina, nata a Bernal (Argentina) il 30-01-1956,

cittadina italiana, residente a Sassuolo (MO), Via Rometta 143, Codice

Fiscale: VCNRCR56A70Z600K

Meglioli Villiam, nato a Castellarano (RE) il 19-04-1957, residente a

Sassuolo (MO), Via Rometta n.143, Codice Fiscale:

MGLVLM57D19C141Q

Tagliavini Anna, nata a Sassuolo (MO) il 13-09-1962, residente a Sassuolo

(MO), Via Corelli 26, Codice Fiscale: TGLNNA62P53I462N

Meglioli Silvana, nata a Castellarano (RE) il 19-04-1957, residente a

Sassuolo (MO), V.le Pertini 1, Codice fiscale: MGLSVN57D59C141Y

Bullian Riccardo, nato a Asmara (ETH) il 27-12-1958, Cittadino italiano,

residente a Sassuolo (MO), Via Filzi 55. Codice Fiscale:

BLLRCR58T27Z315Y

Valentini Carla, nata a S.Prospiero (Mo) il 13-09-1951, residente a Sassuolo in Viale Trieste 30. Codice Fiscale VLNCRL51P53I133F

Silvestri Maurizio, nato a Sassuolo il 25-02-1961, residente a Sassuolo in viale Sassari n.22. Codice Fiscale SLVMRZ61B25I462H

Torricelli Maura, nata a Formigine (MO) il 27-06-1952, residente a Fiorano Modenese (MO), Via Statale Ovest 245, Codice Fiscale: TRRMRA52H67D711F

Zanni Cinzia, nata a Sassuolo (MO) il 25-11-1962, residente a Sassuolo (MO), Via Del Gelso 9, Codice Fiscale: ZNNCNZ62S65I462

si sono riuniti con la volontà di costituire un'associazione di promozione sociale denominata “Amici di don Carlo Aps” ai sensi del codice del Terzo Settore.

Su indicazione degli intervenuti assume la presidenza della riunione la Sig.a Bonilauri Sandra e designa segretario verbalizzatore la Sig.a Bonilauri Maria Paola.

Il Presidente propone di costituire un'Associazione, come sopra denominata, con i seguenti fini:

L'associazione che si intende costituire non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Ai sensi dell'art. 5 del Dlgs 117/17, Codice del Terzo settore, l'associazione svolge attività di interesse generale nei seguenti settori:

- a) interventi e *servizi sociali* ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328 e successive modificazioni; interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
- b) prestazioni *socio-sanitarie* di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- c) *educazione, istruzione e formazione professionale*, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le *attività culturali di interesse sociale con finalità educativa*;
- d) interventi di tutela e valorizzazione del *patrimonio culturale e del paesaggio*, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- e) *ricerca scientifica di particolare interesse sociale*;
- f) organizzazione e gestione di *attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale*, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- g) *radiodiffusione sonora a carattere comunitario*, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- h) organizzazione e gestione di *attività turistiche* di interesse sociale, culturale o religioso;
- i) *formazione extra-scolastica*, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

- j) *servizi strumentali ad enti del Terzo settore* resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- k) *cooperazione allo sviluppo*, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- l) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del *commercio equo e solidale*, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
- m) servizi finalizzati *all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone* di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- n) *alloggio sociale*, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- o) *accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti*;

p) *agricoltura sociale*, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

q) organizzazione e gestione di *attività sportive dilettantistiche*;

r) *beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti* di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o *erogazione di denaro, beni o servizi* a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

s) promozione della *cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata*;

t) promozione e tutela dei *diritti umani, civili, sociali e politici*, nonché dei *diritti dei consumatori e degli utenti* delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, *promozione delle pari opportunità* e delle iniziative di *aiuto reciproco*, incluse le *banche dei tempi* di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i *gruppi di acquisto solidale* di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

u) *protezione civile* ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;

v) *riqualificazione di beni pubblici inutilizzati* o di *beni confiscati alla criminalità organizzata*".

In particolare l'associazione ha lo scopo di promuovere

- Occasioni e opportunità lavorative per soggetti maggiorenni appartenenti alle cosiddette categorie protette o comunque in situazioni di svantaggio sociale
- Individuazione, reperimento e adeguamento di strutture al fine di creare le condizioni per apprestare attività adeguate a impiegare i soggetti

destinatari.

I presenti tutti concordano pertanto di costituire, come costituiscono con la firma in calce alla presente, l'Associazione di promozione sociale "Amici di don Carlo Aps" che sarà retta dallo Statuto che viene letto ed approvato dai presenti e riportato in calce al presente verbale come Allegato A.

Tutti i presenti, riuniti in Assemblea ai sensi dell'art. 8 dello Statuto, nominano componenti il Consiglio Direttivo i signori:

Meglioli Luigi, Meglioli Giuliano, Bonilauri Maria Paola, Bonilauri

Sandra, Ghittoni Giovanna, Lamecchi Agnese, Rivoli Maurizio,

Gazzotti Afro e Vacondio Aurelia Cristina, che accettano l'incarico e si

riuniscono in Consiglio Direttivo ed eleggono al proprio interno il

Presidente nella persona di **Bonilauri Sandra** e un Vice presidente nella

persona di **Ghittoni Giovanna** che accettano.

Il Consiglio testé nominato fissa la quota Associativa per l'anno 2020 in € 20,00 (venti/00).

Il Consiglio Direttivo così costituito rimarrà in carica fino all'approvazione del Bilancio al 31/12/2022.

Il Consiglio Direttivo nomina inoltre segretario e tesoriere dell'Associazione

Vacondio Aurelia Cristina che accetta l'incarico.

Tutti i presenti riuniti ancora in Assemblea, in ottemperanza a quanto previsto dallo

Statuto e nonostante non ne sussista attualmente l'obbligo, ritengono utile nominare un

Organo di Controllo monocratico che possa vigilare sulla gestione dell'associazione con

i poteri che la legge a lui riserva: viene individuato come componente dell'Organo di

controllo indipendente il Dott. **Rebottini Marco**, nato a Sassuolo (MO) il 17 Aprile

1966, residente a Sassuolo (MO) in via Mazzini n.152 Codice Fiscale:

RBTMRC66D17I462P, che viene a costituire l'Organo monocratico di Controllo dell'Associazione che resterà in carica fino all'approvazione del Bilancio al 31/12/2023.

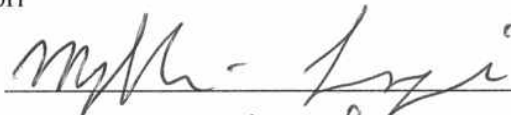
Il Dott. Rebottini, informato della nomina, ha dichiarato di accettare l'incarico.

Nello spirito dell'Associazione, tutte le cariche conferite non prevedono la corresponsione di compensi.

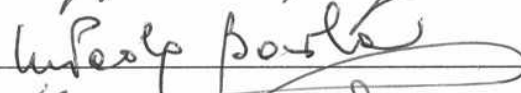
Non sussistendone l'obbligo, a tale organo non viene attribuito l'incarico della Revisione Legale.

Firma dei soci fondatori

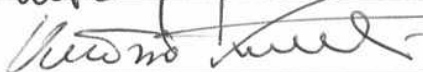
Meglioli Luigi



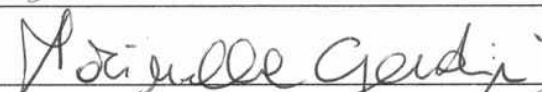
Bonilauri Maria Paola



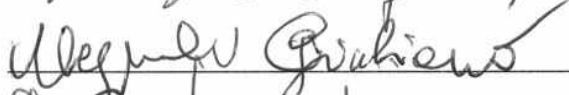
Pincelli Vittorio



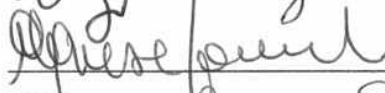
Gandini Marinella



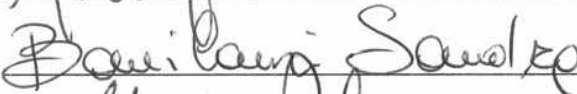
Meglioli Giuliano



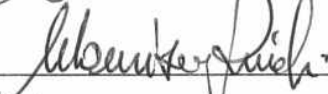
Lamecchi Agnese



Bonilauri Sandra



Rivoli Maurizio



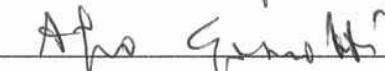
Battani Emilio Angelo



Pagliani Claudia



Gazzotti Afro



Ghittoni Annarita



Ghittoni Giovanna



Franceschini Fabrizio

Franceschini Fabrizio

Vacondio Aurelia Cristina

Vacondio Aurelia C.

Meglioli Viliam

Meglioli Viliam

Tagliavini Anna

Tagliavini Anna

Meglioli Silvana

Meglioli Silvana

Bullian Riccardo

Bullian Riccardo

Valentini Carla

Carla Valentini

Torricelli Maura

Maura Torricelli

Zanni Cinzia

Zanni Cinzia

SILVESTRI MAURIZIO

Silvestri Maurizio

Sassuolo, 26 febbraio 2020

Il Presidente

Il segretario verbalizzatore

Bonilauri Sandra

Bonilauri M.Paola

Bonilauri Sandra

Bonilauri M. Paola

Allegato A) al verbale del 26 Febbraio 2020

ASSOCIAZIONE “AMICI DI DON CARLO APS”

STATUTO

Premessa

Questa associazione nasce per rispondere al desiderio espresso da un grande amico e maestro.

I soci fondatori e gran parte degli aderenti di questa prima fase costituente sono stati, in forme e occasioni diverse, segnati nella propria esistenza dall'insegnamento di don Carlo, nel cui ricordo hanno deciso di unirsi per dare sostanza concreta a qualcuno dei tanti valori trasmessi nel corso di una lunga e straordinaria frequentazione.

“... é il sapersi spendere in amore, é la capacità di stabilire e far crescere la relazione con se stessi e verso chiunque la vita chieda di relazionarsi, é la capacità di collocare l'altro dentro di te, al posto giusto, al posto che per diritto gli spetta; allo stesso modo di come anche tu hai il diritto di essere introdotto nel cuore di chi ti sta attorno.

L'amore, infatti, sa ricollocare ogni cosa al posto giusto e riesce ad aprire vie nuove là dove tutto porterebbe a naufragare”. (don Carlo, “Pensieri sparsi”)

Nelle parole e nella vita quotidiana di questo incredibile prete e amico, noi soci fondatori crediamo e speriamo di avere colto, almeno in parte, la responsabilità e insieme il dono di essere e sentirci uomini tra uomini, uguali tra uguali, diversi tra diversi, portatori tutti degli stessi bisogni e degli stessi diritti a realizzare pienamente la nostra identica umanità, nella

consapevolezza di una fratellanza reale che deve saperci unire.

Don Carlo, ad un certo punto della sua vita, ha manifestato la volontà di operare per costruire occasioni di impiego per le persone più fragili, soprattutto per i ragazzi che una volta maggiorenni hanno molto meno opportunità di inserimento e integrazione.

Questa associazione si muove nella direzione di concretizzare quel desiderio.

Art. 1 Costituzione

E' costituita, ai sensi del Codice Civile, della legge nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, d'ora in avanti "Codice del Terzo Settore", una Associazione di Promozione Sociale avente la seguente denominazione "Amici di don Carlo APS" con sede legale nel comune di Sassuolo (Mo), attualmente via Del Gelso 9.

L'Assemblea e il Consiglio Direttivo potranno svolgere le loro riunioni anche in luoghi diversi dalla sede dell'Associazione.

Il patrimonio dell'associazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate e' utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo

La durata dell'Associazione è illimitata.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune. E' data facoltà al Consiglio Direttivo di cambiare la sede legale, ove ne ravvisi la necessità previa deliberazione dell'assemblea dei soci. L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori di pubblici albi e registri nei quali è iscritta.

Art. 2 Scopi e attività

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

1) Così come previsto dalla “Convenzione sui diritti delle persone con disabilità” emanata dall’ONU:

- sensibilizzare la società nel suo insieme sulla situazione delle persone con disabilità
- accrescere il rispetto per i diritti e la dignità delle persone con disabilità
- combattere gli stereotipi, i pregiudizi e le pratiche dannose concernenti le persone con disabilità, compresi quelli fondati sul sesso e l'età
- promuovere la consapevolezza delle capacità e i contributi delle persone con disabilità
- promuovere una percezione positiva ed una maggiore consapevolezza sociale nei confronti delle persone con disabilità
- promuovere il riconoscimento delle capacità, dei meriti e delle attitudini

delle persone con disabilità, del loro contributo nell'ambiente lavorativo e sul mercato del lavoro

2) Inoltre:

- Superare un diffuso atteggiamento protezionistico nei confronti delle “disabilità” e promuovere la consapevolezza del diritto ad un trattamento alla pari da parte di tutti gli uomini
- Nel nome del Vangelo e, insieme, in coerenza col dettato costituzionale e la sua ispirazione personalistica, affermare il valore del lavoro come strumento di profonda umanizzazione e fondante la dignità di ogni individuo

3) Ai sensi dell'art 5 del Codice del Terzo Settore l'Associazione svolge attività d'interesse generale nei seguenti settori:

- a) interventi e *servizi sociali* ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328 e successive modificazioni; interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
- b) prestazioni *socio-sanitarie* di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- c) *educazione, istruzione e formazione professionale*, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le *attività culturali di interesse sociale con finalità educativa*;
- d) interventi di tutela e valorizzazione del *patrimonio culturale e del paesaggio*, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- e) *ricerca scientifica di particolare interesse sociale*;

- f) organizzazione e gestione di *attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale*, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- g) *radiodiffusione sonora a carattere comunitario*, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- h) organizzazione e gestione di *attività turistiche* di interesse sociale, culturale o religioso;
- i) *formazione extra-scolastica*, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- j) *servizi strumentali ad enti del Terzo settore* resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- k) *cooperazione allo sviluppo*, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- l) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del *commercio equo e solidale*, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di

condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

m) servizi finalizzati *all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone* di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

n) *alloggio sociale*, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

o) *accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti*;

p) *agricoltura sociale*, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

q) organizzazione e gestione di *attività sportive dilettantistiche*;

r) *beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti* di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o *erogazione di denaro, beni o servizi* a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

s) promozione della *cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata*;

t) promozione e tutela dei *diritti umani, civili, sociali e politici*, nonché dei *diritti dei consumatori e degli utenti* delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, *promozione delle pari opportunità* e delle iniziative di *aiuto reciproco*, incluse le *banche dei tempi* di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i *gruppi di acquisto solidale* di cui all'articolo 1,

comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

u) *protezione civile* ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;

v) *riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata*”.

4) In particolare l’associazione ha le seguenti finalità e scopi:

- Creare occasioni e opportunità lavorative per soggetti maggiorenni appartenenti alle cosiddette categorie protette o comunque in situazioni di svantaggio sociale
- Individuazione, reperimento e adeguamento di strutture al fine di creare le condizioni per apprestare attività adeguate a impiegare i soggetti destinatari

Per la realizzazione dei propri scopi e nell'intento di operare per la realizzazione di interessi a valenza collettiva, l'Associazione si attiverà mediante:

- a) Utilizzo dei moderni strumenti comunicativi per promuovere se stessa e i propri scopi e al fine di allargare il numero dei propri aderenti volontari
- b) Stipulazione di accordi e convenzioni con Enti ed istituzioni pubbliche e/o private per la promozione e l'esercizio delle sue attività.
- c) Ricerca delle strutture immobiliari necessarie a realizzare gli obiettivi primari
- d) Collaborazione con associazioni ed istituzioni, purchè queste abbiano finalità non a scopo di lucro e siano ritenute utili per il raggiungimento degli scopi istituzionali.
- e) Raccolta fondi attraverso iniziative di autofinanziamento e/o ricerca

fondi

f) Svolgimento delle attività consentite dall'ordinamento utili al fine di conseguire gli scopi associativi e finanziarie le attività.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, le attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo le previsioni del presente Statuto e nei criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, con le modalità operative deliberate dal proprio Consiglio Direttivo.

Per lo svolgimento delle suddette attività, l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati volontari. Può inoltre avvalersi, in caso di necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla attuale normativa. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Art. 3 Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello stato, delle regioni, di enti locali, di enti istituzionali pubblici;
- d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;

- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali di associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste , sottoscrizioni anche a premi, pesche di beneficenza, vendita manufatti e prodotti tipici.

Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente, non può essere ripartito tra i soci né durante la vita dell'Associazione, né all'atto del suo scioglimento.

Il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 4 Soci

Il numero degli aderenti è illimitato.

Sono membri dell'associazione i soci fondatori e tutti i soggetti, persone fisiche o enti del Terzo Settore che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione e ad osservare il presente Statuto.

Gli enti partecipano attraverso il loro legale rappresentante o un socio espressamente delegato.

Art. 5 Criteri di ammissione ed esclusione dei soci.

L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda

scritta da parte degli interessati.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche ed enti del Terzo Settore che si riconoscono negli scopi perseguiti dall'Associazione e vogliano concorrere al perseguimento degli stessi.

L'appartenenza all'Associazione è libera e volontaria, ma impegna gli aderenti al rispetto dei principi fondanti la stessa e delle risoluzioni adottate dai suoi organi secondo le specifiche competenze previste dalle norme statuarie.

Sono escluse forme di partecipazione alla vita associativa puramente temporanee.

Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, le eventuali reiezioni devono essere motivate e sono impugnabili di fronte all'assemblea dei soci.

Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale.

La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione, per decesso.

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione entro il 30 settembre di ogni anno ed ha efficacia dall'anno successivo a quello del recesso.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio direttivo per:

- a) mancato versamento della quota associativa annuale.
- b) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione.
- c) persistenti violazioni degli obblighi statuari.

In ogni caso, prima che l'esclusione divenga efficace, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica entro 10 (dieci) giorni dalla notifica.

In caso di mancata replica entro detto termine, l'esclusione diviene efficace.

Negli altri casi l'esclusione ha efficacia dal giorno successivo alla riunione di Assemblea che ha definitivamente deliberato l'esclusione.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alle restituzioni delle quote associative versate. La quota sociale non è trasmissibile, né rivalutabile.

Art. 6 Doveri e diritti degli associati

I soci sono obbligati:

- a) ad osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- b) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione;
- c) a versare la quota associativa di cui al presente articolo.

I soci hanno diritto:

- a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- c) ad accedere alle cariche associative.
- d) prendere visione dei libri sociali, con possibilità prenderne copia previa richiesta scritta e motivata.

I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, né

di altri cespiti di proprietà dell'Associazione.

Art. 7 Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea dei soci
- b) Il Consiglio Direttivo
- c) Il Presidente
- d) l'Organo di controllo

Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito. Ai titolari delle cariche possono essere rimborsate le spese sostenute a causa del loro incarico.

Art. 8 L'Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria.

Ogni associato dispone di un solo voto.

Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti a libro soci.

Si considera quale data d'iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell'associato.

Ogni associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta per un massimo di tre per associato, che potranno essere 5 nel caso in cui l'Associazione raggiunga più di 500 soci.

L'Assemblea indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

- e) delibera sull'esclusione degli associati e sul rigetto delle domande di ammissione ;
- f) delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
- l) delibera su tutte le questioni ad essa sottoposte da parte del Consiglio direttivo.

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta all'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio consuntivo, ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'Atto costitutivo e dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sull'eventuale trasformazione, fusione o scissione dell'associazione

L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti: la verbalizzazione dei contenuti dell'assemblea è affidata ad un segretario nominato dal Presidente dell'Assemblea, ovvero ad un Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità.

Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali dell'Assemblea

Il Presidente dell'Assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato; il Presidente dell'Assemblea può ammettere l'intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l'informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto.

L'assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione.

Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi, anche in via telematica, almeno 7 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della prima ed eventuale seconda convocazione o affissione sulla bacheca presso la sede

dell'associazione al meno 15 giorni prima dell'assemblea.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci e i membri degli organi sociali.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci.

In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza, in proprio o per delega, di 3/4 degli associati e il voto favorevole della metà più uno dei presenti; in seconda convocazione occorre la presenza di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il numero costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno un mese dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all'unanimità.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 9 Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a nove, nominati dall'Assemblea dei soci, fra i soci medesimi.

I membri del Consiglio direttivo durano in carica 3 (tre) esercizi, cioè fino

all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata e sono rieleggibili. Possono far parte del Consiglio esclusivamente gli associati maggiorenni.

Nel caso in cui per dimissione o altre cause, uno o più componenti del Consiglio direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dello stesso Consiglio. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Il Consiglio nomina al suo interno un Presidente ed eventualmente un Vice-Presidente.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per gli adempimenti di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, utili o necessari per il raggiungimento degli scopi sociali.

In particolare il Consiglio Direttivo delibera:

- a) le proposte di modifica dello Statuto;
- b) i programmi delle attività;
- c) l'ammissione di nuovi soci;
- d) l'acquisto, l'accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni su proposta o previo parere del Presidente;
- e) il rendiconto o il bilancio annuale da sottoporre all'Assemblea dei soci per l'approvazione
- f) i provvedimenti relativi alla cassa, contabilità e amministrazione;
- g) tutti gli atti che comportino variazioni al patrimonio;

h) la misura della quota associativa e le modalità di versamento della stessa

i) tutte le questioni che non siano riservate alle competenze di altri organi.

Il Consiglio direttivo è Presieduto dal Presidente, o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente, e, in assenza di entrambi, dal membro più anziano.

Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno e almeno la metà dei componenti ne faccia richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli interventi.

Art. 10 Il Presidente

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice- Presidente o, in assenza, al membro più anziano.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso d'urgenza ne assume i poteri, chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati, nell'adunanza immediatamente successiva.

Il potere di rappresentanza attribuito al presidente, ed eventualmente ad altri membri del Consiglio Direttivo è generale.

Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art 11 Organo di Controllo

Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno,

l'assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale

secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali.

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

La scadenza dell'Organo di Controllo non può coincidere con quella del Consiglio Direttivo; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, *una tantum*, durata ultra o infra triennale.

Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 cod. civ.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.

L'Organo di Controllo vigilerà sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Il rendiconto o il bilancio sociale darà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

L'Organo di Controllo potrà in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, potrà chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 12 Patrimonio dell'associazione

Il patrimonio dell'Associazione è l'insieme dei beni, mobili ed immobili di proprietà dell'Ente, provenienti da contributi degli associati e dalle quote associative, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e contributi di cittadini, Enti pubblici e privati, dai proventi di attività di *fund raising*, da donazioni, eredità e lasciti generali e da eccedenze di bilancio.

Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale così come definita dal presente Statuto all'art. 2.

In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.

Art. 13 Bilancio

L'esercizio associativo è annuale e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'assemblea degli associati per l'approvazione il rendiconto o il bilancio di esercizio redatto nei modi di Legge, con l'indicazione di proventi e oneri dell'Ente; detto rendiconto o bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'Ente, le modalità di perseguimento

delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'Organo di Controllo e/o dal Revisore.

Ricorrendo le condizioni di Legge, il Consiglio Direttivo deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla Legge.

Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla Legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'Associazione o nel sito internet della rete associativa di appartenenza, con l'indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti del Consiglio Direttivo, all'Organo di Controllo, ai Dirigenti, nonché agli associati.

Art. 14 Devoluzione del patrimonio

1. In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 15 Rinvio e clausola di mediazione

Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si fa riferimento al Codice del Terzo Settore e ad altre norme di legge vigenti in Terzo Settore e associazionismo.

I dati personali delle persone fisiche e giuridiche dei quali l'associazione

entrerà in possesso nel corso della propria attività saranno sottoposti a trattamento previsto dalla disciplina vigente sulla tutela dei dati personali.

Per eventuali controversie tra gli associati, o tra questi e gli organi sociali o tra gli organi sociali, prima di qualunque ricorso alla giustizia ordinaria, sarà esperito un tentativo di conciliazione

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente Statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, sarà rimessa al giudizio di un arbitro che sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro trenta giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Modena.

Sassuolo, 26 Febbraio 2020

AGENZIA DELLE ENTRATE - DPMO UT MODENA

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 5575
 ATTO PRIVATO SERIE 3
 STIPULATO IL 26/02/2020 REGISTRATO IL 07/10/2020
 NUMERO ELENCO ATTI 3005575

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE: BNLSDR61T49I462M BONILAUDI SANDRA
 ID. TELEMATICO: TGU20L005575000PG

CODICE TRIBUTO	IMPORTO
1550	200,00
TOTALE	200,00

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO

N.ORD. COD.FISC.

- 1 - 94204970365
- 2 - BNLSDR61T49I462M

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI

N.ORD. Progr. DESCRIZIONE

- | | | |
|---|--|------|
| 1 | 001 - H000 COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE ED ENTE SENZA CONFERIMENTI | |
| | VALORE DICHIARATO : | 0,00 |
| | DANTI CAUSA SOGGETTI: | 1 2 |

NOTE:

DOCUMENTAZIONE PERVENUTA VIA MAIL IL 06/10 E 7/10/2020